

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



ATTO DI DISPOSIZIONE URGENTE DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007)

NUM. 4 DEL 20 LUGLIO 2011

OGGETTO: SALVAGUARDIA DI QUATTRO SITI DI IMMERSIONE AD INTERESSE ECOLOGICO -TURISTICO DENOMINATI P.I.P (PUNTI DI IMMERSIONE PROTETTI)

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTI del mese di LUGLIO, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,

IL PRESIDENTE

Vista la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;

Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

Visto il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Vista il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/1235 del 24/06/2004;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/976 del 31 maggio 2007, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. Giuseppe Bonanno;

Visto l'art. 9, comma 3, della Legge 394/91, che autorizza il Presidente ad adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;



Vista la nota del Ministero dell' Ambiente prot. DCN/3D/2002/13260 del 17.07.2002;

Vista la nota del Ministero dell' Ambiente prot. DPN/4D/2005/26048 del 17.05.2005, avente ad oggetto "Potestà regolamentare degli Enti Parco. Chiarimenti e prescrizioni";

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 14/03/2008, con la quale viene nominata apposita "Commissione interna per il Piano", che definisca in dettaglio i contenuti delle linee di indirizzo necessarie per la predisposizione del Piano;

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 31 del 29/05/2008, avente ad oggetto "Piano per il Parco - Criteri e linee di indirizzo" e la sua integrazione con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 26/09/2008, approvata con nota del Ministero dell' Ambiente prot. DPN-2008-0025121 del 29/10/2008;

Considerato che con le succitate Deliberazioni n. 13 del 14/03/2008, n. 31 del 29/05/2008, e n. 49 del 26/09/2008 è stata avviata la procedura di adozione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco, ai sensi della Legge 394/1991;

Considerato che la regolamentazione dei siti di riproduzione di specie ittiche focali relative alle aree cosiddette "Secca di Spargi" (nota come "Secca di Waschington ") e Secca di Spargiotto" - sita nell' area marina antistante l' isola di Spargi - "Grotta di S. Francesco" e "Punta Coticcio" - nell' isola di Caprera - , individuate con le relative coordinate geografiche, dovrà necessariamente essere recepita nel redigendo Piano per il Parco e nel Regolamento;

Considerato che dagli esiti delle attività di monitoraggio, ricerca e controllo effettuate periodicamente dagli Uffici dell' Ente Parco nelle suddette aree, si registra un rilevante valore naturalistico di interesse conservazionistico per la significativa presenza, sia in termini di densità sia di dimensioni, di specie protette a livello comunitario o di particolare importanza economica, biologica e scientifica;

Considerata l' incompatibilità tra la pesca sportiva e professionale e le finalità di conservazione e la potenzialità di ripopolamento naturale dei sopraccitati siti;

Preso atto che suddetti siti sono compatibili solo alla fruizione controllata riconducibile all' attività di immersioni guidate oltre che alle attività di ricerca scientifica;

Considerato che l' attività di pesca (sportiva e professionale) oltre che costituire un danno ambientale per i sopraccitati siti è da considerarsi non compatibile con le attività di fruizione subacquea operate dai diving autorizzati;

Considerato peraltro che la fruizione da parte dei diving può determinare danni agli habitat presenti nei suddetti siti se non regolamentata previo posizionamento di boe di ormeggio;

Valutato pertanto di dover intervenire a protezione degli habitat presenti nei succitati siti anche al fine d' incentivare l' effetto *spillover* con future ricadute benefiche per la piccola pesca professionale locale;

Considerate quindi, in attesa di esaurimento della ordinaria procedura di adozione del Piano per il Parco e del Regolamento ai sensi della Legge 394/1991, l'urgenza e l'improrogabilità per l'Ente Parco di preservare e tutelare le specie ittiche presenti nei suddetti siti;

Ritenuta pertanto necessaria e indispensabile l'adozione di un apposito provvedimento a tutela degli *habitat* nei predetti siti, oltre che per la sicurezza e della incolumità dei soggetti che effettuano attività di immersione a solo scopo ricreativo e/o scientifico;

Ritenuta inoltre necessaria l'esigenza di evitare tipologie di ancoraggio libero all'interno dei suddetti siti;

Ravvisata pertanto la necessità di porre in essere misure cautelative al fine di evitare danni all'ambiente e all'esigenza di tutelare l'incolumità dei fruitori che effettuano immersioni subacquee durante la stagione estiva;

Preso atto della inderogabilità di provvedere in merito con la procedura prevista dall'art. 9 co.3 della Legge 394/91 da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile


DISPONE

1. di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel documento "Accessibilità ed esercizio delle attività all'interno dei siti denominati: - Punti d'Immersione Protetti (P.I.P)", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di individuare quali "Punti di Immersione Protetti (P.I.P)" i siti di particolare pregio naturalistico da tutelare presenti nel territorio del Parco, individuati dalle relative coordinate geografiche indicate nel documento di cui al punto 1, e di seguito riportati:
 - "Secca di Spargi" (nota come "Secca di Waschington ") e Secca di Spargiotto" sita nell'area marina antistante l'isola di Spargi;
 - "Grotta di S. Francesco" e "Punta Coticcio" - Isola di Caprera.
3. di demandare al Direttore, ing. Mauro Gargiulo, la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del Parco e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e alle forze di Polizia competenti per territorio;
5. di dare atto che le infrazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno punite con l'irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle

disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. e ii., richiamate dall'art. 30 della Legge 394/91;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile fino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della Legge 394/1991;
7. di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe BONANNO)



Il presente provvedimento n. 04 del 20-07-2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 20-07-2011 con n. 0407 del registro.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mauro GARGIULO)



**ACCESSIBILITA' ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
ALL'INTERNO DEI SITI DENOMINATI "PUNTI
D'IMMERSIONE PROTETTI" (P.I.P.).**

1. I siti "Secca di Spargi" (noto come Secca di Washington), "Grottino di S. Francesco", "Secca di Spargiotto" e "Punta Coticcio", meglio identificati dalle coordinate geografiche qui sotto riportate, costituiscono Punti di Immersione Protetti (di seguito denominati P.I.P) nei quali sono previste misure di salvaguardia speciali al fine di tutelare gli habitat e le dinamiche evolutive che permettono di conservare ed implementare gli stock ittici a beneficio dell'intero territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

P.I.P.		N	E
"Secca di Spargiotto"	1 vertice	41°15' 6.133"	09°19' 10.034"
	2 vertice	41°15' 1.288"	09°19' 10.013"
	3 vertice	41°15' 1.325"	09°19' 3.536"
	4 vertice	41°15' 6.124"	09°19' 3.606"
"Grottino di S. Francesco"	1 vertice	41°14' 14.395"	09°29' 4.755"
	2 vertice	41°14' 7.886"	09°29' 4.761"
	3 vertice	41°14' 7.902"	09°28'56.166"
	4 vertice	41°14' 14.349"	09°28'56.186"
"Secca di Spargi" (nota come "Secca di Washington")	1 vertice	41°15' 17.37"	09°19' 27.653"
	2 vertice	41°15' 12.603"	09°19' 27.664"
	3 vertice	41°15' 12.613"	09°19' 21.233"
	4 vertice	41°15' 17.632"	09°19' 21.234"
"Punta Coticcio"	1 vertice	41°13' 17.632"	09°28' 28.081"
	2 vertice	41°13' 27.905"	09°29' 29.053"
	3 vertice	41°12' 52.855"	09°29' 29.634"
	4 vertice	41°12' 52.97"	09°29' 10.457"

2. Nei P.I.P. sono vietati l'accesso ai soggetti non autorizzati, l'esercizio di attività di pesca sportiva e professionale, le immersioni notturne, l'asportazione ed il prelievo di qualsiasi specie animale, vegetale, concrezione e/o formazione litologica.

3. Al fine di tutelare gli habitat presenti è consentito l'accesso alle aree comprese nelle coordinate geografiche di cui al comma 1, ai soli diving autorizzati dall'Ente Parco dell'Arcipelago di La Maddalena, ed ai soggetti che svolgono attività di monitoraggio e ricerca scientifica autorizzati dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

4. I liberi subacquei per effettuare l'immersione ricreativa nei suddetti siti, dovranno essere accompagnati dai diving autorizzati.

5. E' istituito presso l'Ente Parco l'albo dei Diving center autorizzati ai quali è attribuito un codice identificativo univoco.

6. E' fatto obbligo ai diving autorizzati riportare la bandiera alfanumerica appositamente rilasciata dall'Ente Parco che individui il diving center di appartenenza. La bandiera è nominale non può essere rilasciata a terze persone e rimane di proprietà del diving. In caso di smarrimento e/o deterioramento il Diving center dovrà procedere a denuncia e

comunicazione all'Ente Parco che provvederà alla cancellazione del codice identificativo e alla sostituzione dello stesso.

6. I diving, all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione dovranno sottoscrivere il presente atto per accettazione delle condizioni di accesso ai P.I.P.

7. Ai Diving autorizzati è fatto divieto di ancoraggio libero e altresì consentito l'ormeggio solo alle boe sommerse, posizionate a metri 3 di profondità nei suddetti siti.

8. La velocità massima consentita ai Diving center autorizzati all'accesso all'interno delle suddette aree non potrà essere superiore a 3 (tre) nodi; i conducenti di mezzi nautici che accedono all'interno dei siti di cui al punto 1 dovranno prestare la massima cautela e provvedere immediatamente a spegnere i motori dei mezzi in caso di presenza di boe di segnalazione.

9. Potranno ormeggiare alla boa ed effettuare l'immersione all'interno dei P.I.P. solamente due diving alla volta; ogni diving potrà accompagnare sott'acqua, con almeno 2 guide, un massimo di 12 persone.

10. È fatto obbligo per i Diving center autorizzati segnalare infrazioni all'interno dei P.I.P., controllare e verificare eventuali anomalie ambientali e segnalare, inoltre, la presenza di rifiuti all'interno dei P.I.P.

Blusronaldo usance srl *[Signature]*

OXYSTER SUB *[Signature]*

LA COMPAGNIA DELL'AVVENTURA *[Signature]*

SCUDA POINT *[Signature]*

BW DIVE CENTER *[Signature]*

CENTRO SUB PORTOFONTO *[Signature]*

PROTEUS DIVING *[Signature]*

AREAMARE *[Signature]*

SEAWORLD *[Signature]*

AREA II DIVER *[Signature]*

ANTHUS DIVING *[Signature]*

DEEP VIBRATION *[Signature]*